



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
LXXIX Sessione Straordinaria  
Deliberazione n. 239 del 17 aprile 2018**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)".**

Consiglieri	pres.	ass.	Consiglieri	pres.	ass.
1 Barberini Luca	x		12 Mancini Valerio	x	
2 Brega Eros		x	13 Marini Catuscia	x	
3 Carbonari Maria Grazia	x		14 Nevi Raffaele		x
4 Casciari Carla	x		15 Paparelli Fabio	x	
5 Cecchini Fernanda		x	16 Porzi Donatella	x	
6 Chiacchieroni Gianfranco	x		17 Ricci Claudio		x
7 De Vincenzi Sergio	x		18 Rometti Silvano	x	
8 Fiorini Emanuele	x		19 Solinas Attilio	x	
9 Guasticchi Marco Vinicio		x	20 Smacchi Andrea	x	
10 Leonelli Giacomo Leonello	x		21 Squarta Marco		x
11 Liberati Andrea	x				

**PRESIDENTI: Donatella PORZI**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Valerio MANCINI**

**ESTENSORE: Stefanella CUTINI**

**VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI**



OGGETTO N. 5

**Deliberazione n. 239 del 17 aprile 2018**

**LEGGE REGIONALE** - "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)".

**L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Smacchi, Carbonari, Chiacchieroni, Casciari, Guasticchi e Leonelli, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa, in data 5 aprile 2018 e assegnata in pari data per competenza alla I Commissione Consiliare permanente, in sede redigente, concernente: "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio" (ATTO N. 1582);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal relatore Presidente Andrea Smacchi (ATTO N. 1582/BIS);


VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in aula;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

- a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti



**DELIBERA**

di approvare la legge regionale concernente: "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

**Art. 1**


(Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, tutti gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotti per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) 5 per cento per importi fino a 1.000,00 euro;
- b) 8 per cento per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
- c) 10 per cento per la parte oltre 2.000,00 euro e fino a 4.000,00 euro;
- d) 12 per cento per la parte oltre 4.000,00 euro e fino a 6.000,00 euro;
- d) 15 per cento per la parte oltre 6.000,00 euro.

2. I titolari di tali assegni vitalizi e di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di idonea documentazione secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in



vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

**Art. 2**  
(Destinazione dei risparmi)

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.


2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui all'articolo 4.

**Art. 3**  
(Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

**"Art. 22-bis**  
(Trasparenza)

*1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.*



*2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.*

*3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.”.*

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede una spesa pari a 900.000,00 euro da iscrivere al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione in 150.000,00 euro per il 2018, 300.000,00 euro per il 2019, 300.000,00 euro per il 2020 all'interno della Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti.

2. La quantificazione e contestuale copertura degli oneri previsti al comma 1 è determinata e garantita dai risparmi derivanti dalle modifiche ai parametri di spesa disposte dall'articolo 1, comportanti riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi Istituzionali, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti all'Assemblea legislativa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2.

- b) con distinta votazione che ha registrato n. 15 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti



**DELIBERA**

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore  
Stefanella Cutini

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Commissioni  
e Lavori d'Aula  
Dr. Fabio Piergiovanni